



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

A.M.A.T./GROTTO Giuseppe - Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Presa atto sentenza - Liquidazioni conseguenziali.

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 11 (undici)

del mese di Giugno, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI 3. Arturo MASI

4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) 5. Edoardo MURIANO

6. Giuseppe NARDELLI 7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. Francesco ZUCARO

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con atto notificato il 23/4/1980, il sig. GROTTO Giuseppe assumeva che il giorno 18/8/1975, la propria autovettura Alfa Romeo 1750,

targata TA. 128106, da lui guidata, mentre percorreva la Via C. Battisti, in direzione S.Giorgio Jonico (Taranto), all'altezza della sede dell'AMAT, era stata investita dall'autobus di linea TG 20891, condotto dall'agente AMAT, D'AMURI Francesco, il quale incurante dell'obbligo di dare la precedenza, aveva svoltato a sinistra per immettersi nel Deposito Aziendale; e, pertanto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l'AMAT, il D'AMURI e la Società Assicuratrice dell'autobus per ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti;

- CHE, nel giudizio, così introdotto, si costituiva la detta Assicuratrice e l'AMAT, mentre rimaneva contumace il D'AMURI;

- CHE l'adito Tribunale, ad avvenuto espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica, in data 23/12/1985, depositata il 18 gennaio 1986, dichiarava che l'incidente si era verificato per colpa concorrente del GROTTO e del D'AMURI, attribuendo al primo un grado di colpa del 25% ed, in conseguenza, condannava il D'AMURI e l'AMAT, in solido, al pagamento in favore del GROTTO della somma di £. 90.625.600.=(novantamilioniseicentoveinticinquemilaseicento) e degli interessi legali in £. 107.955.600.= (centosettemilioninovecentocinquantacinquemilaseicento).

Condannava, inoltre, la Società Assicuratrice a tenere indenne il D'AMURI e l'AMAT dal pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria, proporzionalmente al massimale di £. 15.000.000.=(quindicimilioni), rivalutati al 21/3/1983. Poneva, infine, a carico dei convenuti, in solido, le spese processuali, con distrazione a favore dei difensori del GROTTO;

- CHE avverso tale sentenza proponeva appello la Società Assicuratrice, e nel relativo giudizio si costituivano sia il GROTTO che l'AMAT, i quali, per opposte ragioni (il primo, per ottenere un maggior risarcimento, la seconda per ottenere il totale rigetto della domanda proposta dal GROTTO) proponevano appello incidentale;

- CHE la causa di appello si è conclusa con la sentenza n. 621/90, non ancora notificata, emessa il 23/11/1990 e depositata il 15/12 stesso anno, con la quale è stato rigettato il gravame incidentale proposto dal GROTTO, ed accolto parzialmente quello principale proposto dalla Società Assicuratrice, nonché quello incidentale dell'AMAT, nel senso di porre a carico del GROTTO un grado di responsabilità del 40%, anziché del 25% stabilito dal Giudice di 1° grado, per l'effetto, così provvedendo:

"a) - dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa concorrente del D'AMURI e del GROTTO nella rispettiva misura del 60% e del 40%;

"b) - in conseguenza, condanna il D'AMURI e l'AMAT in solido al pagamento, in favore del GROTTO, della somma di £. 69.334.480.=(sessantanovemilionitrecentotrentaquattromilaquattrocentottanta), oltre la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTA dalla data della sentenza di 1° grado ad oggi; e degli interessi legali nella somma di £. 86.364.380.=(ottantaseimilionitrecentosessantaquattromilatrecentottanta), rivalutata dalla sentenza di 1° grado ad oggi, dal giorno del sinistro;

"c) - condanna la Allsecures Preservatrice a tenere indenne il D'AMURI e l'AMAT dal pagamento degli interessi e dalla svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, proporzionalmente al massimale di £. 15.000.000.=(quindicimilioni) e sino alla data dei singoli esborsi;

"d) - rigetta l'appello incidentale proposto dal GROTTO;

"e) - condanna il D'AMURI, l'AMAT e la Allsecures in solido al pagamento,

in favore del GROTTTO, dei due terzi delle spese del 1° grado del giudizio, liquidati detti due terzi in £. 4.115.263.= (quattromilioneicentoquindici-
laduecentosessantatre), di cui £. 330.463.= (trecentotrentamilaquattrocento-
tosessantatre) per spese, oltre IVA e CAP., con distrazione in favore de-
gli avvocati P. ARESTA e N. VELLETRI, e dichiara compensato fra le parti
il restante terzo;

"f) - condanna il GROTTTO al pagamento, in favore delle Allsecures e della
AMAT della metà delle spese in questo secondo grado del giudizio, liquida-
ta detta metà in £. 1.700.000.= (unmilionesettecentomila) ciascuno, di cui
£. 1.200.000.= (unmilione duecentomila) per onorari, oltre IVA e CAP., e
dichiarare compensate fra le parti la restante metà: spese irripetibili
nei confronti del D'AMURI;

- CONSIDERATO che il suindicato giudicato è congruamente motivato, e, pe-
raltro, non sarebbe suscettibile di censure di merito dinanzi alla Suprema
Corte, Giudice di sola legittimità, ed, inoltre, che la Corte d'Appello ha
sensibilmente maggiorato il grado di responsabilità del GROTTTO;
- CHE, pertanto, è opportuno prestare acquiescenza alla sentenza;
- VISTI i conteggi presentati dal procuratore di parte avversa, avv. ARESTA
dai quali emerge che le somme dovute, al netto di quelle versate in conto
in corso di causa, ammontano a £. 102.421.222.= (centoduemilionequattrocento-
ventunomiladuecentoventidue), oltre £. 2.776.502.= (duemilione settecento-
settantaseimilacinquecentodue) per spese legali, delle quali circa 30 mi-
lioni (salvo più preciso conteggio) dovranno essere recuperati dall'AMAT
nei confronti della Società Assicuratrice;
- RITENUTO che i conteggi di cui innanzi rispondono ai criteri di liquida-
zione indicati nella detta sentenza;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1)- di prestare acquiescenza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce,
in premesse specificata;
- 2)- di corrispondere al Sig. GROTTTO Giuseppe la sopra specificata somma di
£. 102.421.222.= (centoduemilionequattrocentoventunomiladuecentoventidue),
mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome, ponendo detta
spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991
alla voce "SOPRAVVENIENZE PASSIVE";
- 3)- di liquidare in favore degli avvocati Paola ARESTA e Nicola VELLETRI la
somma di £. 2.776.502.= (duemilione settecento settantaseimilacinquecento-
due) per spese legali, mediante emissione di mandato di pagamento al
loro nome, ponendo detta spesa a carico del bilancio di previsione econo-
mico per l'esercizio 1991, alla voce SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI -
SPESE LEGALI";
- 4)- di richiedere alla Allsecures Preservatrice il pagamento di quanto dalla
stessa dovuto all'AMAT per effetto della suindicata sentenza;
- 5)- di riservarsi altro provvedimento per la liquidazione delle spese occor-
se per la difesa dell'AMAT.-

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **19/giugno/1991**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **9/luglio/1991** dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto, con atto prot. n.6813.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
RAPPRESENTANTE
(dr. Cosimo CARRIERI)

**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**OGGETTO**

A.M.A.T./GROTTO Giuseppe - Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Presa atto sentenza - Liquidazioni conseguenziali.

L'anno millenovecentonovant uno, il giorno 11 (undici)del mese di Giugno, alle ore 17.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI **PRESIDENTE****MEMBRI EFFETTIVI**2. Vincenzo CHIARELLI 3. Arturo MASI4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) 5. Edoardo MURIANO6. Giuseppe NARDELLI 7. Anselmo NEVOLI**MEMBRI SUPPLENTI**8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. Francesco ZUCAROAssiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERESvolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con atto notificato il 23/4/1980, il sig. GROTTO Giuseppe assumeva che il giorno 18/8/1975, la propria autovettura Alfa Romeo 1750,

targata TA. 128106, da lui guidata, mentre percorreva la Via C. Battisti, in direzione S. Giorgio Jonico (Taranto), all'altezza della sede dell'AMAT, era stata investita dall'autobus di linea TG 20891, condotto dall'agente AMAT, D'AMURI Francesco, il quale incurante dell'obbligo di dare la precedenza, aveva svoltato a sinistra per immettersi nel Deposito Aziendale; e, pertanto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l'AMAT, il D'AMURI e la Società Assicuratrice dell'autobus per ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti;

- CHE, nel giudizio, così introdotto, si costituiva la detta Assicuratrice e l'AMAT, mentre rimaneva contumace il D'AMURI;

- CHE l'adito Tribunale, ad avvenuto espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica, in data 23/12/1985, depositata il 18 gennaio 1986, dichiarava che l'incidente si era verificato per colpa concorrente del GROTTO e del D'AMURI, attribuendo al primo un grado di colpa del 25% ed, in conseguenza, condannava il D'AMURI e l'AMAT, in solido, al pagamento in favore del GROTTO della somma di £. 90.625.600.= (novantamilioniseicentoventicinquemilaseicento) e degli interessi legali in £. 107.955.600.= (centosettemilioninovecentocinquantacinquemilaseicento).

Condannava, inoltre, la Società Assicuratrice a tenere indenne il D'AMURI e l'AMAT dal pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria, proporzionalmente al massimale di £. 15.000.000.= (quindicimilioni), rivalutati al 21/3/1983. Poneva, infine, a carico dei convenuti, in solido, le spese processuali, con distrazione a favore dei difensori del GROTTO;

- CHE avverso tale sentenza proponeva appello la Società Assicuratrice, e nel relativo giudizio si costituivano sia il GROTTO che l'AMAT, i quali, per opposte ragioni (il primo, per ottenere un maggior risarcimento, la seconda per ottenere il totale rigetto della domanda proposta dal GROTTO) proponevano appello incidentale;

- CHE la causa di appello si è conclusa con la sentenza n. 621/90, non ancora notificata, emessa il 23/11/1990 e depositata il 15/12 stesso anno, con la quale è stato rigettato il gravame incidentale proposto dal GROTTO, ed accolto parzialmente quello principale proposto dalla Società Assicuratrice, nonché quello incidentale dell'AMAT, nel senso di porre a carico del GROTTO un grado di responsabilità del 40%, anziché del 25% stabilito dal Giudice di 1° grado, per l'effetto, così provvedendo:

"a) - dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa concorrente del D'AMURI e del GROTTO nella rispettiva misura del 60% e del 40%;

"b) - in conseguenza, condanna il D'AMURI e l'AMAT in solido al pagamento, in favore del GROTTO, della somma di £. 69.334.480.= (sessantanovemilioni-trecentotrentaquattromilaquattrocentottanta), oltre la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della sentenza di 1° grado ad oggi; e degli interessi legali nella somma di £. 86.364.380.= (ottantaseimilioni-trecentosessantaquattromilatrecentottanta), rivalutata dalla sentenza di 1° grado ad oggi, dal giorno del sinistro;

"c) - condanna la Allsecures Preservatrice a tenere indenne il D'AMURI e l'AMAT dal pagamento degli interessi e dalla svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, proporzionalmente al massimale di £. 15.000.000.= (quindicimilioni) e sino alla data dei singoli esborsi;

"d) - rigetta l'appello incidentale proposto dal GROTTO;

"e) - condanna il D'AMURI, l'AMAT e la Allsecures in solido al pagamento,

in favore del GROTTU, dei due terzi delle spese del 1° grado del giudizio, liquidati detti due terzi in £. 4.115.263.=(quattromilionicentoquindici-miladuecentosessantatre), di cui £. 330.463.=(trecentotrentamilaquattrocentosessantatre) per spese, oltre IVA e CAP., con distrazione in favore degli avvocati P. ARESTA e N. VELLETRI, e dichiara compensato fra le parti il restante terzo;

"f) - condanna il GROTTU al pagamento, in favore delle Allsecures e della AMAT della metà delle spese in questo secondo grado del giudizio, liquidata detta metà in £. 1.700.000.=(unmilionesettecentomila) ciascuno, di cui £. 1.200.000.=(unmilione duecentomila) per onorari, oltre IVA e CAP., e dichiarare compensate fra le parti la restante metà: spese irripetibili nei confronti del D'AMURI;

- CONSIDERATO che il suindicato giudicato è congruamente motivato, e, peraltro, non sarebbe suscettibile di censure di merito dinanzi alla Suprema Corte, Giudice di sola legittimità, ed, inoltre, che la Corte d'Appello ha sensibilmente maggiorato il grado di responsabilità del GROTTU;
- CHE, pertanto, è opportuno prestare acquiescenza alla sentenza;
- VISTI i conteggi presentati dal procuratore di parte avversa, avv. ARESTA dai quali emerge che le somme dovute, al netto di quelle versate in conto in corso di causa, ammontano a £. 102.421.222.=(centoduemilioniquattrocentoventunomiladuecentoventidue), oltre £. 2.776.502.=(duemilionisettecentosettantaseimilacinquecentodue) per spese legali, delle quali circa 30 milioni (salvo più preciso conteggio) dovranno essere recuperati dall'AMAT nei confronti della Società Assicuratrice;
- RITENUTO che i conteggi di cui innanzi rispondono ai criteri di liquidazione indicati nella detta sentenza;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1)- di prestare acquiescenza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in premesse specificata;
- 2)- di corrispondere al Sig. GROTTU Giuseppe la sopra specificata somma di £.102.421.222.=(centoduemilioniquattrocentoventunomiladuecentoventidue), mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome, ponendo detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991 alla voce "SOPRAVVENIENZE PASSIVE";
- 3)- di liquidare in favore degli avvocati Paola ARESTA e Nicola VELLETRI la somma di £. 2.776.502.=(duemilionisettecentosettantaseimilacinquecentodue) per spese legali, mediante emissione di mandato di pagamento al loro nome, ponendo detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991, alla voce SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE LEGALI";
- 4)- di richiedere alla Allsecures Preservatrice il pagamento di quanto dalla stessa dovuto all'AMAT per effetto della suindicata sentenza;
- 5)- di riservarsi altro provvedimento per la liquidazione delle spese occorse per la difesa dell'AMAT.-

IL SEGRETARIO

F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE

F/TO DOTT.FRANCESCO W.POGGI

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa

(Ferrante Francesco)

p.c.c.:

ffp

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali

TARANTO

Prot. n. 6813

La Commissione nella seduta del - 9 LUG 1991

prende atto

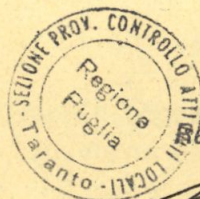
Taranto, li 10 LUG 1991

Il Presidente

f.to Prof. A. MALLARDI

p.c.c. Il Segretario

Mag. Francesco SINI



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



CITTA' DI TARANTO

AMAT - TARANTO

13.08.91 006139

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Presa Atto deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T. n. 121 assunta nella seduta dell'11.06.1991 avente per oggetto: A.M.A.T./Gr. Giuseppe - Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Presa atto sentenza - Liquidazioni conseguenziali.

L'anno millenovecentonovanta uno il giorno sei
del mese di luglio, alle ore 10,20, in TARANTO e nel
Palazzo di Città;

LA GIUNTA MUNICIPALE

legalmente riunita nelle persone dei Signori:

1. Battafarano Giovanni - Assessore Delegato - PRESIDENTE

ASSESSORI ~~EX OFFICIO~~

(2) Stola Valentino	(7) Cervellera Alfredo
(3) Ruggiero Alberto	(8) De Martino Michele
(4) Di Cuia Carmelo	(9) Pomes Fabrizio
(5) Stefano Ippazio	()
(6) Rago Francesco	()

~~ASSESSORI SUPPLEMENTARI~~

()	()
-----	-----

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. Antonio Nardelli

ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata nota n° 348/91 del 18/06/1991, con cui la Commissione Amministratrice AMAT trasmette per l'esame di questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dall'Azienda nella seduta del 11/06/1991

Ritenuto opportuno, ai sensi degli artt. 16 e 17 del T.U. 2578/1925 provvedere al relativo esame;

Ritenuto di dover prendere atto della anzidetta deliberazione;

Vista la legge 8.06.1990, n. 142

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso

in data 21.6.91 dal Responsabile del servizio Dr. Giovanni Perrucci ai sensi della legge 142/90.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso

in data 25.6.91 dal Responsabile di Ragioneria Rag. Capo Aure Montorsi ai sensi della legge 142/90.

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal

Segretario Generale Suppl. Dr. Giovanni Perrucci in data 28.6.91 ai sensi della legge 142/90.

A VOTI UNANIMI? RESI ED ACCERTATI A NORMA DI LEGGE.

DELIBERA

- 1) di prendere atto della deliberazione adottata dalla Commissione Amministratrice AMAT nella seduta del 11/06/1991
- 2) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 così come evidenziati in premessa.



19/06/91



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

A.M.A.T./GROTTO Giuseppe - Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Presa atto sentenza - Liquidazioni conseguenziali.

L'anno millenovecentonovant uno , il giorno 11 (undici)

del mese di Giugno , alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI

3. Arturo MASI

4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)

5. Edoardo MURIANO

6. Giuseppe NARDELLI

7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto)

9. Francesco ZUCARO

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con atto notificato il 23/4/1980, il sig. GROTTO Giuseppe assumeva che il giorno 18/8/1975, la propria autovettura Alfa Romeo 1750,

targata TA. 128106, da lui guidata, mentre percorreva la Via C. Battisti, in direzione S.Giorgio Jonico (Taranto), all'altezza della sede dell'AMAT, era stata investita dall'autobus di linea TG 20891, condotto dall'agente AMAT, D'AMURI Francesco, il quale incurante dell'obbligo di dare la precedenza, aveva svoltato a sinistra per immettersi nel Deposito Aziendale; e, pertanto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l'AMAT, il D'AMURI e la Società Assicuratrice dell'autobus per ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti;

- CHE, nel giudizio, così introdotto, si costituiva la detta Assicuratrice e l'AMAT, mentre rimaneva contumace il D'AMURI;
- CHE l'adito Tribunale, ad avvenuto espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica, in data 23/12/1985, depositata il 18 gennaio 1986, dichiarava che l'incidente si era verificato per colpa concorrente del GROTTO e del D'AMURI, attribuendo al primo un grado di colpa del 25% ed, in conseguenza, condannava il D'AMURI e l'AMAT, in solido, al pagamento in favore del GROTTO della somma di £. 90.625.600.= (novantamilioniseicentoventicinquemilaseicento) e degli interessi legali in £. 107.955.600.= (centosettemilioninovecentocinquantacinquemilaseicento).

Condannava, inoltre, la Società Assicuratrice a tenere indenne il D'AMURI e l'AMAT dal pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria, proporzionalmente al massimale di £. 15.000.000.= (quindicimilioni), rivalutata al 21/3/1983. Poneva, infine, a carico dei convenuti, in solido, le spese processuali, con distrazione a favore dei difensori del GROTTO;

- CHE avverso tale sentenza proponeva appello la Società Assicuratrice, e nel relativo giudizio si costituivano sia il GROTTO che l'AMAT, i quali, per opposte ragioni (il primo, per ottenere un maggior risarcimento, la seconda per ottenere il totale rigetto della domanda proposta dal GROTTO) proponevano appello incidentale;
- CHE la causa di appello si è conclusa con la sentenza n. 621/90, non ancora notificata, emessa il 23/11/1990 e depositata il 15/12 stesso anno, con la quale è stato rigettato il gravame incidentale proposto dal GROTTO, ed accolto parzialmente quello principale proposto dalla Società Assicuratrice, nonché quello incidentale dell'AMAT, nel senso di porre a carico del GROTTO un grado di responsabilità del 40%, anziché del 25% stabilito dal Giudice di 1° grado, per l'effetto, così provvedendo:

"a) - dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa concorrente del D'AMURI e del GROTTO nella rispettiva misura del 60% e del 40%;

"b) - in conseguenza, condanna il D'AMURI e l'AMAT in solido al pagamento, in favore del GROTTO, della somma di £. 69.334.480.= (sessantanovemilioni-trecentotrentaquattromilaquattrocentottanta), oltre la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTA dalla data della sentenza di 1° grado ad oggi; e degli interessi legali nella somma di £. 86.364.380.= (ottantaseimilioni-trecentosessantaquattromilatrecentottanta), rivalutata dalla sentenza di 1° grado ad oggi, dal giorno del sinistro;

"c) - condanna la Allsecures Preservatrice a tenere indenne il D'AMURI e l'AMAT dal pagamento degli interessi e dalla svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, proporzionalmente al massimale di £. 15.000.000.= (quindicimilioni) e sino alla data dei singoli esborsi;

"d) - rigetta l'appello incidentale proposto dal GROTTO;

"e) - condanna il D'AMURI, l'AMAT e la Allsecures in solido al pagamento,

in favore del GROTTTO. dei due terzi delle spese del 1° grado del giudizio, liquidati detti due terzi in £. 4.115.263.=(quattromilionicentoquindici miladuecentosessantatre), di cui £. 330.463.= (trecentotrentamilaquattrocentosessantatre) per spese, oltre IVA e CAP., con distrazione in favore degli avvocati P. ARESTA e N. VELLETRI, e dichiara compensato fra le parti il restante terzo;

"f) - condanna il GROTTTO al pagamento, in favore delle Allsecures e della AMAT della metà delle spese in questo secondo grado del giudizio, liquidata detta metà in £. 1.700.000.=(unmilionesettecentomila) ciascuno, di cui £. 1.200.000.=(unmilione duecentomila) per onorari, oltre IVA e CAP., e dichiarare compensate fra le parti la restante metà: spese irripetibili nei confronti del D'AMURI;

- CONSIDERATO che il suindicato giudicato è congruamente motivato, e, peraltro, non sarebbe suscettibile di censure di merito dinanzi alla Suprema Corte, Giudice di sola legittimità, ed, inoltre, che la Corte d'Appello ha sensibilmente maggiorato il grado di responsabilità del GROTTTO;
- CHE, pertanto, è opportuno prestare acquiescenza alla sentenza;
- VISTI i conteggi presentati dal procuratore di parte avversa, avv. ARESTA dai quali emerge che le somme dovute, al netto di quelle versate in conto in corso di causa, ammontano a £. 102.421.222.=(centoduemilioniquattrocentoventunomiladuecentoventidue), oltre £. 2.776.502.=(duemilionisettecentosettantaseimilacinquecentodue) per spese legali, delle quali circa 30 milioni (salvo più preciso conteggio) dovranno essere recuperati dall'AMAT nei confronti della Società Assicuratrice;
- RITENUTO che i conteggi di cui innanzi rispondono ai criteri di liquidazione indicati nella detta sentenza;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1)- di prestare acquiescenza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in premesse specificata;
- 2)- di corrispondere al Sig. GROTTTO Giuseppe la sopra specificata somma di £.102.421.222.=(centoduemilioniquattrocentoventunomiladuecentoventidue), mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome, ponendo detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991 alla voce "SOPRAVVENIENZE PASSIVE";
- 3)- di liquidare in favore degli avvocati Paola ARESTA e Nicola VELLETRI la somma di £. 2.776.502.= (duemilionisettecentosettantaseimilacinquecentodue) per spese legali, mediante emissione di mandato di pagamento al loro nome, ponendo detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991, alla voce SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE LEGALI";
- 4)- di richiedere alla Allsecures Preservatrice il pagamento di quanto dalla stessa dovuto all'AMAT per effetto della suindicata sentenza;
- 5)- di riservarsi altro provvedimento per la liquidazione delle spese occorse per la difesa dell'AMAT.-

IL SEGRETARIO
F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO DOTT.FRANCESCO W.POGGI

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

D.C.C.:

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

Dal 13 LUG. 1991 al 28 LUG. 1991

Taranto, li 29 LUG. 1991

IL MESSO COM.LE



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO

Segreteria

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, io sottoscritto delegato dal Sindaco

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 7 Sette fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Taranto, addì 31 LUG. 1991

Il

IL BOAL DI TARANTO F.E. - DELEGATO (Messa Anziano di Paola)



REGIONE DELLA PUGLIA

Sez. Prov.le Decentrata di Controllo sugli atti degli Enti Locali - Taranto

N.

La Commissione prov. di Controllo nella seduta del

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Atto divenuto esecutivo ai sensi del 2° comma art. 47 della Legge n. 142 dell'8.6.1990, non essendo stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità.

29 LUG. 1991

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE





Codice Fiscale N. 00146330733

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1101/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

74100 Taranto,

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. note del 04/07/91, prott.nn.6334 e 6457, ai sensi dell'art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le deliberazioni richieste.

Distinti saluti.

UFFICIO AFFARI GENERALI

E NECESSARIA

IL CAPO UFFICIO

(Michele GRASSI)

Lu. Grassi

- Del.n. 120 - 121 - 123 - 125 - 126.-



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 6334 Allegati 1

74100 Taranto, 4/7/91

Risposta al foglio N. 946 del 18/6/91

al L. SINDACO PRESIDENTE A.M.A.T.

di

Garduno

OGGETTO: Richiesta deliberazione nn. 120-121-123 dell' 11/6/91.

AMAT - TARANTO	
05196	31 VII 91
SEGRETERIA GENERALE	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicate, richieste dal Comitato
nella seduta del 3/7/91.

Del. 120- P.A. esiti lavori vari e/oreo
Liquidazione parcella emesse dall' avv.
P. Pelleve -

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. DOMENICO RANA

DEL. 121- Causa Grotto / AMAT -

DEL. 123- adeguamento tariffe -

e/g

Trasm. 08/07/91
Anelli



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **18/giugno/1991**

N. di protocollo **945/91** Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato ai rapporti
con l' A. M. A. T.
Piazzale BESTAT**

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per i fini di cui al comma 4) dell'art. 2 del T.U. 1925 si trasmettono, in triplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del **11/ giugno u.s.**

Tali deliberazioni non sono soggette ad approvazione e/o presa di atto da parte di alcun Organo comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 T.U. e art. 72 DPR n.902/1986:

- Del. n. 120 - "Presa atto esiti ricorsi vari contro CO.RE.CO. - Liquidazione parcelle emesse dal legale difensore dell'Azienda avv. Pietro RELLEVA".
- Del. n. **121** - "A.M.A.T./GROTTO Giuseppe - Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Presa atto sentenza - Liquidazioni consequenziali".

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**
[Signature]

PR.

Focell. Beccia
19.6.91



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **18/giugno/1991**

N. di protocollo *94691* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/giugno/1991:

- Del. n. 120 - "Presa atto esiti ricorsi vari contro CO.RE.CO. - Liquidazione parcelle emesse dal legale difensore dell'Azienda avv. Pietro RELLEVA".
- Del. n. **121** - "A.M.A.T./GROTTO Giuseppe - Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Presa atto sentenza - Liquidazioni conseguenziali".
- Del. n. 123 - "Deliberazione Giunta Regionale n. 369 dell'11/02/1991 - Adeguamento tariffe".

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

